



# COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Del 22/07/2014

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2014.**

Nell'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **Luglio** alle ore **diciotto** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI	SI
BESOLO VENERIA ELIO	SI
FRANCESCONI SANDRO	SI
BORTOLON SILVIA	NO
ZACCHIA GIUSEPPE	SI
PUPPATO PAOLO	NO
GRASSINO ADRIANO	NO
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI MONTE DR. PIETRANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco;

*RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

PRESO ATTO che per l'anno 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 30/04/2013 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

RILEVATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

PRESO ATTO altresì che l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, mentre con l'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti a carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 14;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: "Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 in data odierna ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione";

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	71.096,81
Manutenzione strade	25.423,00
Manutenzione parchi e giardini	6.290,00
Servizi socio-assistenziali	24.249,00
Protezione civile	2.240,00
TOTALE	129.298,81

EVIDENZIATO che:

- Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per *pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Sono equiparate, alla abitazione principale:*
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di*

euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

RITENUTO quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2014, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nelle seguenti misure:

- Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

RITENUTO inoltre di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dei commi 676 e 731 Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base dell'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale":

- **Detrazione:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 150,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il Decreto-legge del 9 giugno 2014 pubblicato in G.U. intitolato "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" che stabilisce le nuove scadenze Tasi nei mesi di ottobre e dicembre 2014;

RITENUTO opportuno stabilire per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

- **Acconto: 16 ottobre 2014**
- **Saldo: 16 dicembre 2014;**

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime espressa per alzata di mano:

## D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

- Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

2) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	71.096,81
Manutenzione strade	25.423,00
Manutenzione parchi e giardini	6.290,00
Servizi socio-assistenziali	24.249,00
Protezione civile	2.240,00
<b>TOTALE</b>	<b>129.298,81</b>

3) DI STABILIRE le seguenti detrazioni:

- **Detrazione:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 150,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) DI STABILIRE inoltre che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **20 per cento** (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) DI DARE inoltre atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2014;

7) DI STABILIRE per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze :

- Acconto: **16 ottobre 2014**
- Saldo: **16 dicembre 2014;**

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

\* \* \*

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
Il Responsabile del Servizio  
f.to FOGHINO Giovanni

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to BESSOLO Ivana

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**BOT SARTOR PIER LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, 24/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Foghino Giovanni

---

***DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_***

<X> perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

<X> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Di Monte Dr. Pietrantonio